

ATTO COSTITUTIVO Associazione "**Ad Maiora** -Ente del terzo settore"

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di settembre alle ore 21,00 a San Giovanni Teatino (CH), in via Amendola, n. 176, si sono riuniti i signori:

Dott.ssa DI MEO VALENZIA nata a Pescara (PE), il 14/05/1969 e residente a San Giovanni Teatino (CH), in via Amendola, n. 176, C.F.:DMIVNZ69E54G482X;

Dott.ssa FARICELLI SILVANA, nata a Pescara (PE), il 27/09/1965 e residente a Pescara (PE), in via Vicentino Michetti, n. 4, C.F.: FRCSVN65P67G482U;

Dott.ssa MAGGI SIMONA, nata a Pescara (PE), il 14/03/1990 e residente a San Giovanni Teatino (CH), in via Amendola, n. 178, C.F.: MGGSMN90C54G482A;

Avv. CILLI VERONICA, nata a Pescara (PE), il 29/03/1978 e residente a Pescara (PE), in via Strada valle Furci, n. 16, C.F.:CLLVNC78C69G482S;

Dott.ssa DI MARCO DIANA, nata a Pescara (PE), il 11/09/1967 e residente a San Giovanni Teatino, in via Amendola, n. 200 C.F.: DMRDNI67P51G482M;

Dott.ssa DI NARDO SARA nata a Pescara (PE), il 08/02/1997 e residente a Pescara (PE), in via Vicentino Michetti, n. 4, C.F.: DNRSRA97B48G482D;

Avv. CONTE PAOLO, nato a Napoli (NA), il 09/04/1977 e residente a Torrevecchia Teatina (CH), in via Vaschiola, n. 60, C.F.:CNTPLA77D09F839V;

Dr. LATORRE LUCA, nato a Penne (PE), il 07/11/1977 e residente a San Giovanni Teatino (CH), in via Cavour, n. 124, C.F.: LTRL CU77S07G438B;

CHIACCHIARETTA VALENTINA, nata a Pescara, il 21/10/1978 e residente a San Giovanni Teatino (CH), in via Salara, n. 34, C.F.: CHCVNT78R61G482O;

SCURTI ANNARITA nata a Pescara (PE), il 27/03/1961 e residente a Montesilvano, in via Antonio Salieri, n. 6, C.F.: SCRNR61C67G482E;

Dott.ssa CICCONETTI MIRELLA, nata a Cappelle sul Tavo (PE), il 27/11/1960 e residente a San Giovanni Teatino in via Tosti, n. 11, C.F.:CCCMLL60S67B681J;

CERRITELLI GIUSEPPE, nato a Chieti (CH), il 08/06/1946 e residente a San Giovanni Teatino (CH), in via Amendola, n. 198, C.F.: CRRGPP46H08C632A;

DELLA NEBBIA LIDIA, nata a Ortona (CH), il 15/11/1947 e residente a San Giovanni Teatino (CH), in via Amendola, n. 200, C.F.: DILLDI47S55G141A;

IACURTO LUIGI, nato a Foggia (FG), il 06/08/1967 e residente a San Giovanni Teatino, in via Ciafarda , n. 15, C.F.: CRTLGU67M06D643K;



RICCIUTI ANTONIO, nato a Guardiagrele (CH), il 29/05/1968 e residente a Torrevecchia Teatina (CH), in via Sanguinetto, n. 64 A, C.F.: RCCNTN68E29E243A;

D'URSO MICHAEL, nato a Pescara (PE), il 29/09/1997 e residente a San Giovanni Teatino (CH), in via Amendola, n. 176, C.F.: DRSMHL97P29G482C.

I presenti chiamano a fungere da Presidente Di Meo Valenzia e da segretario Maggi Simona che accettano l'incarico. Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 denominata associazione "Ad Maiora - Ente del terzo settore". In breve denominabile anche come "A.M.-ETS".

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in San Giovanni Teatino in via Amendola, n. 176.

ART. 3 – DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 4 e 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali. Lo scopo, le finalità e le attività sono meglio definiti e dettagliati nello Statuto.

ART. 5 - STATUTO SOCIALE

L'associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto, costituito da 28 articoli, che letto, approvato e sottoscritto dai signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 117/2017 si rinvia allo statuto per quanto attiene alle norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli

associati, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'assemblea dei soci; i membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. A comporre il primo consiglio direttivo, che si determina per ora composto da numero 5 membri, vengono designati ed eletti i signori: DI MEO VALENZIA, DI MARCO DIANA, FARICELLI SILVANA, CONTE PAOLO, CILLI VERONICA, MAGGI SIMONA, LATORRE LUCA
Tra di essi vengono nominati:

presidente: Dott.ssa DI MEO VALENZIA

Di MEO Valenzia

vicepresidente: Dott.ssa DI MARCO DIANA

Di Marco Diana

tesoriere: Dott.ssa FARICELLI SILVANA

Silvana Faricelli

segretario: Dott.ssa MAGGI SIMONA

Simone Maggi

consigliere: Avv. PAOLO CONTE

Il Conte

consigliere: CHIACCHIARETTA VALENTINA

Valentina

consigliere: LATORRE LUCA

Latorre Luca

Il presidente del consiglio direttivo rappresenta l'associazione davanti a terzi.

ART. 7 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è così costituito:

- dalle quote di iscrizione degli associati,
- dalle entrate realizzate nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie,
- dai proventi dell'attività svolta (attività commerciale secondaria o attività istituzionale primaria),
- dalle donazioni provenienti da privati,
- dai contributi delle istituzioni (comune, provincia, regione, enti pubblici, etc.),
- dalle raccolte di fondi.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 – ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da statuto.

ART. 9 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 20,00 per ogni socio. Tale contributo si può deliberare ogni anno con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – DELEGA NELLE PRATICHE

Il presidente viene delegato a compiere tutte le pratiche e le attività ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra attività necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 11 – SPESE ATTO

Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'associazione, che le assume.

DI MEO VALENZIA

Dr. Deo Valenzia

(firma per accettazione della carica di Presidente)

FARICELLI SILVANA

Faricelli Silvana

(firma per accettazione della carica di Tesoriere)

MAGGI SIMONA

Simona Maggi

(firma per accettazione della carica di Segretario)

DI MARCO DIANA

Diana Di Marco

(firma per accettazione della carica di vice-Presidente)

CONTE PAOLO

Il Conte Paolo

(firma per accettazione della carica di Consigliere)

LATORRE LUCA

LL

(firma per accettazione della carica di Consigliere)

CHIACCHIARETTA VALENTINA

Valentina

(firma per accettazione della carica di Consigliere)

DI NARDO SARA

Di Nardo Sara

CILLI VERONICA

Veronica Cilli

SCURTI ANNARITA

Annarita Scurti

CICCONETTI MIRELLA

Mirella Cicconetti

CERRITELLI GIUSEPPE

Giuseppe Cerritelli

DELLA NEBBIA LIDIA

Lidia Della Nebbia

IACURTO LUIGI

Iacurto Luigi

RICCIUTI ANTONIO

Antonio Ricciuti

D'URSO MICHAEL

Michael D'Urso

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Vasto

Il presente atto è stato qui registrato il 24-09-2023

al n. 430 rub. 3

Versamento di € 20,00 all'atto del 24-09-2023



Il Direttore
Silvana Faricelli

STATUTO

ASSOCIAZIONE “Ad Maiora” ENTE DEL TERZO SETTORE

PREAMBOLO

L'associazione ispira la propria azione alla dichiarazione di Giovanni Falcone secondo cui *“Gli uomini passano, le idee restano.”*

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. È costituita l'associazione denominata “Ad Maiora” ENTE DEL TERZO SETTORE in forma abbreviata “A. M.-ETS” nel seguito, l’ “associazione”.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'associazione disciplinata dal Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
3. L'associazione ha sede legale in San Giovanni Teatino Via Amendola, n. 176. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune di San Giovanni Teatino (CH) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio nazionale e/o internazionale.
4. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2- USO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO “ETS”

1. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'acronimo ETS dovrà essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 3- SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione è di diritto privato, libera, apartitica e aconfessionale, volontaria, senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del codice del terzo settore: a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di



acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. L'associazione svolge le attività necessarie per perseguire le seguenti finalità:

1) diffondere la cultura, anche con finalità educativa, in ogni sua forma per potenziare le relazioni sociali e favorire lo sviluppo culturale, morale e sociale dei cittadini:

a) attraverso corsi, concorsi, studi e ricerche, dibattiti, mostre, mercatini, esposizioni, incontri, seminari, monologhi, concerti, spettacoli, meeting, convention, convegni, congressi, eventi che a titolo meramente di esempio possono essere di tipo musicale, canoro, di danza, di balli di coppia e di gruppo, di ginnastica dolce, teatrali, educativi, cinematografici, artistici, di manualità, di lingua italiana e straniera, di poesia, di intrattenimento, di informatica, di marketing e di P.R., turistici, sportivi, di book-club, oratoriale, di pittura, di scultura, di promozione e sviluppo di un territorio, della sua cultura e della sua economia, delle sue tradizioni artistiche, artigiane, sportive, agricole, economiche ed enogastronomiche;

b) promuovendo le attività di proiezione di film/documentari, cineforum, esibizioni musicali, rappresentazioni teatrali, podcast, mostre fotografiche, artistiche e di design, happenings, vernissages, letture pubbliche, presentazione di libri, incontri con la stampa, pubblicazione di materiale didattico, informativo e articoli di carattere culturale su piattaforme differenti, anche digitali, pubblicazione di contenuti audiovisivi rivolti al raggiungimento dello scopo sociale;

c) favorendo la vita associativa e l'inclusione in un ambiente di sereno incontro per lo scambio reciproco di idee e conoscenze e collaborazioni, incoraggiando il contatto fra i soci aventi specifici interessi comuni;

d) diffondendo e facilitando le iniziative culturali in genere tramite la pubblicazione sia cartacea che on line di opere di qualsiasi genere (letterario, saggistico, manualistico, informativo e di ogni altro settore di interesse degli associati) e la produzione di note, opuscoli, libri, cd rom, dvd, supporti fotografici, visivi e digitali;

e) promuovendo la cultura dell'informatica in tutte le fasce di età e in tutti i settori, ma anche l'uso di software, dei social come ad esempio, Tik Tok, Facebook, instagram, o applicazioni come Telegram e whatsapp;

f) sottoscrivendo convenzioni e collaborando con enti e società pubbliche e private per la realizzazione degli scopi sociali.

2) organizzare viaggi e pellegrinaggi, anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori, la cui destinazione miri a completare nell'associato i temi culturali e sociali promossi dall'associazione.

4. L'associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalle disposizioni attuative dello stesso e dalla legge.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'associazione, per il conseguimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti può agevolare la fornitura e/o fornire direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione agli associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza sul lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, economici, commerciali, sanitari, turistici, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione e/o la

collaborazione con appositi enti e società e/o professionisti con l'attivazione di convenzioni con differenti fornitori e/o enti.

L'associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

5. L'associazione potrà, altresì, ai sensi dell'art. 7 del codice del terzo settore porre in essere raccolte pubbliche di fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

3) Tutte le cariche sociali sono gratuite

ARTICOLO 5 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Può divenire socio dell'associazione qualsiasi persona fisica, ente del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che:

- si impegna a condividere gli scopi dell'associazione;
- accetta e si obbliga a rispettare lo statuto e regole dell'associazione.

3. I soci possono essere fondatori, ordinari e onorari:

-I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;

-I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda si impegnano a rispettare lo scopo, lo statuto, le deliberazioni e i regolamenti dell'associazione.

-I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

4. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale. Tutti i soci persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata quale rappresentante legale. Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

5. L'adesione all'associazione ha carattere volontario. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta con la quale il richiedente indichi i dati anagrafici, la residenza e i recapiti e dichiari di aver preso visione e di attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi dell'associazione. Il consiglio delibera in ordine all'ammissione del socio entro 30 giorni e in caso di non ammissione l'interessato può presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni, all'Assemblea Ordinaria, la quale, nella sua prima

convocazione si pronuncerà in modo definitivo. I nominativi dei soci sono annotati nel libro degli associati.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo in base ai programmi di attività. La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, al tesoriere dell'associazione. Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

2. I soci hanno il dovere di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale e di rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento e le deliberazioni degli organi sociali.

3. Ciascun associato ha diritto di:

- partecipare alle assemblee, candidarsi alle cariche sociali e di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o tramite un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano il quarto e quinto comma dell'art. 2372 del codice civile;
- essere informato sulle attività dell'associazione;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di visionare i libri sociali alla presenza di un membro del consiglio direttivo senza poterli fotocopiare.

ART. 7 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

Lo status di socio si perde per:

- recesso o dimissioni;
- espulsione per morosità nel pagamento della quota annuale;
- espulsione per persistente violazione dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali;

L'espulsione del socio è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte. Il socio può impugnare la propria esclusione domandando all'assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione. L'assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all'istanza del socio. La deliberazione sull'esclusione del socio è inserita di diritto nell'ordine del giorno dell'assemblea.

ART. 8 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;

- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- l'organo di controllo se nominato;
- il collegio dei revisori dei conti se nominato.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'associazione. Essa è formata da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. In ogni caso l'assemblea ordinaria deve:

- approvare ogni anno entro il 30 aprile il bilancio consuntivo sottoposti dal consiglio direttivo e la relazione sulle attività svolte;
- approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività dell'esercizio successivo;
- nomina e revoca i membri del consiglio direttivo, dopo averne determinato il numero, dell'organo di controllo e l'organo incaricato della Revisione legale dei conti se nominati;
- approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo il contraddittorio;
- ratifica gli eventuali provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su tutte le materie riservate all'assemblea dallo statuto, dall'atto costitutivo o dalle leggi;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E FUNZIONAMENTO

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione mediante l'invio, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, con qualsiasi mezzo (come ad esempio e-mail, pec, sms, MMS, brevi manu, fax, raccomandata) che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente l'ordine del giorno, la data e l'orario. La convocazione dell'assemblea è comunicata ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.

2. L'assemblea è convocata in qualsiasi momento qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati aventi diritto.

ART. 11 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà + 1) degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza, qualunque sia il numero degli associati. L'assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti. L'assemblea può essere convocata dal presidente, da $\frac{1}{3}$ dei membri del consiglio direttivo o da $\frac{1}{10}$ dei soci dell'associazione con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale che viene conservato nel libro dei verbali delle assemblee dei soci presso la sede dell'associazione.

ART. 12 - VOTO

1. All'assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, scelti tra i soci dell'associazione. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione. Resta in carica per tre anni e i membri sono rieleggibili. Non è ammesso il cumulo di due o più delle cariche istituzionali. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

2. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del consiglio direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro del consiglio direttivo quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica. Qualora per qualsiasi motivo

PROVINCIALI DI C...
venga meno la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

3. Il consiglio direttivo è l'organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell'associazione. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'assemblea soci.

Ha il compito di:

- occuparsi della gestione amministrativa e di predisporre gli eventuali regolamenti da far approvare dall'assemblea;
- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'associazione;
- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;
- deliberare programmi di attività associative, regolamenti e modulistica;
- elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente e redigere un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da una eventuale relazione sull'associazione;
- sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea entro il 30 aprile, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'associazione, nell'albo dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea.

4. Il consiglio direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica. Il consiglio direttivo è convocato con qualsiasi mezzo ne garantisca la ricezione (come e-mail, fax, sms, mms,) dal presidente o da 1/5 dei membri del consiglio direttivo, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata non prima del giorno successivo a quello della riunione di prima convocazione non validamente costituita. La convocazione del consiglio direttivo è comunicata ai membri almeno 1 giorno prima della data fissata. Il consiglio direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, ma si ritiene validamente costituito ed atto a deliberare se, anche in assenza delle formalità, siano presenti tutti i suoi membri e l'organo di controllo se nominato. I membri del consiglio direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega. I verbali delle riunioni e le deliberazioni del consiglio direttivo sono conservati nel libro di verbali del consiglio direttivo.

5. I membri del consiglio direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 14 - PRESIDENTE

1. Il presidente è nominato dal Consiglio direttivo all'interno dei suoi membri a maggioranza dei votanti e dura in carica quanto il consiglio direttivo, ma può essere anche rieletto. Ha la rappresentanza legale dell'associazione. Il presidente ha unicamente poteri di:

- presiedere e convocare il consiglio direttivo e l'assemblea;

• cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. La carica è gratuita, salvo la facoltà di riconoscere rimborso per le spese sostenute direttamente per le attività svolte per l'associazione. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o revoca decisa, per gravi motivi, dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

ART. 15 – VICE PRESIDENTE

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza o di impedimento e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico. Il presidente è nominato dal Consiglio direttivo all'interno dei suoi membri a maggioranza dei votanti e dura in carica quanto il consiglio direttivo, ma può essere anche rieletto. La carica è gratuita, salvo la facoltà di riconoscere rimborso per le spese sostenute direttamente per le attività svolte per l'associazione.

ART. 16 – SEGRETARIO

1. Il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo. Il segretario dell'associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- curare l'aggiornamento dell'elenco dei soci e la corrispondenza dell'associazione.

ART. 17 – TESORIERE

1. Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Il tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo. Il tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'associazione;
- tenere la contabilità e i libri contabili aggiornati;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto al consiglio direttivo;
- cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione e verifica che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo sottopone ogni anno all'assemblea.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo può essere monocratico o collegiale (formato da tre membri).

ART. 20 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 21 – RIUNIONI TELEMATICHE

Le riunioni di tutti gli organi sociali possono svolgersi anche in collegamento audio e/o video conferenza alle seguenti condizioni:

- Che nella convocazione sia stato indicato il telefono e/o il link al quale collegarsi;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario verbalizzante percepire gli interventi assembleari da verbalizzare;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall'assemblea.



ART. 22 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;
- i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale eventualmente conseguiti in via marginale per il perseguimento dell'attività istituzionale;
- beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, lasciti, donazioni o elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'associazione da parte di associati, soggetti pubblici o privati.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

ART. 24 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo libero e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ma solo per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal consiglio direttivo e dalla legge.

ART. 25 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e devono essere resi pubblici e/o depositati come previsto per legge.

Art. 26 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'associazione, ove previsto per legge, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul proprio sito internet, il bilancio sociale con le modalità indicate dal codice del terzo settore. L'associazione, ove previsto per legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o con altre modalità previste dalla legge, gli eventuali emonumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati.

ART. 27 – SCIOGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 – NORME DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia.

DI MEO VALENZIA

Di MEO Valenzia

FARICELLI SILVANA

Faricelli Silvana

MAGGI SIMONA

Maggi Simona

DI MARCO DIANA

Di Marco Diana

CONTE PAOLO

Conte Paolo

LATORRE LUCA

Latorre Luca

CHIAZZIARETTA VALENTINA

Chiazzaretta Valentina

DI NARDO SARA

Di Nardo Sara

CILLI VERONICA

Cilli Veronica

SCURTI ANNARITA

Scurti Annarita

CICCONETTI MIRELLA

Cicconetti Mirella

CERRITELLI GIUSEPPE

Cerritelli Giuseppe

DELLA NEBBIA LIDIA

Della Nebbia Lidia

IACURTO LUIGI

Iacurto Luigi

RICCIUTI ANTONIO

Ricciuti Antonio

D'URSO MICHAEL

D'Urso Michael



